

Guida alle elezioni Europee

DONA IL 2X1000 AL PD, SCRIVI M20
A te non costa nulla e insieme saremo più liberi



Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



IL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 4
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE	PAG. 9
LE OPERAZIONI DI VOTO	PAG. 13
LA VOTAZIONE	PAG. 14
COME SI VOTA	PAG. 17
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	PAG. 18

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

ELEZIONI EUROPEE ESEMPI GRAFICI	PAG. 24
CASISTICHE, SENTENZE E NULLITA' VOTO (TRATTE DALLA PUBBLICAZIONE N 3 DEL MINISTERO DELL'INTERNO)	PAG 31

IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati (art. 34 T.U. D.P.R. 30.03.1957, n. 361, art.8 legge 21.03.1990, n.53).

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente (art.66, 2° comma, T.U. n. 361/57, n.361).

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (art.40, ultimo comma, T.U. n. 361 del 30/57).

Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello (art. 35, 1° comma del T.U. n. 361 del 30/57). Qualora il presidente nominato al momento di “prendere servizio” non dovesse essere in condizione di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o nominare un suo delegato.

Tra i suoi poteri il presidente ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate nei casi previsti dalla legge;
- decidere, in via provvisoria e facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- spiegare agli elettori se necessario le modalità per la votazione, astenendosi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate ed evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori (art. 40, 2° comma del T.U. n. 361 del 30/03/57), fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È quindi obbligatoria la presenza dell'uno o l'altro in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli Scrutatori

Sono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale. La Commissione elettorale dei comuni sceglie (sotto il profilo strettamente normativo: la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale) gli scrutatori dall'albo, precedentemente costituito, in numero sufficiente per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più anziano e poi il più giovane presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo.

Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori. La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i rappresentanti di lista;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi.

I compiti degli scrutatori sono:

- Autenticare (firmare) le schede
- Registrare gli elettori e le elettrici per il voto;
- Sono interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Presentare proposte per migliorare l'andamento delle votazioni;
- Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.
(Cfr. artt. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista sono due: uno effettivo e uno supplente, per ciascun seggio del comune e vengono designati dai delegati di lista. La designazione è facoltativa (Articolo 51 della legge n.18/1979 ed art. 25 del T.U. n. 361/57).

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con una dichiarazione scritta su carta libera, autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art.14 della L. 53/90.

La designazione può essere fatta anche da persone espressamente autorizzate dai delegati, in forma autentica, da un notaio (art.25, comma 1 del T.U. 361/57 e successive modifiche).

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori della Circoscrizione per Europee, per la Camera dei Deputati, della Regione per il Senato della Repubblica, del Comune per le elezioni comunale, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia (provinciali), della Regione (regionali), (art.16, comma 3 L.53/90).

L'atto di designazione deve essere presentato entro il venerdì antecedenti le elezioni, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00. **Si fa presente che se la designazione è fatta da subdelegati deve essere consegnata al presidente del seggio fotocopia non autenticata dell'autorizzazione da parte dei delegati al subdelegato.**

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

Tra i loro compiti:

- I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;
- Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali

dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni, contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio e, quindi, occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;

- Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause del seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.

- Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.

- È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.

- Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;
- Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;
- Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni europee, per le elezioni politiche, per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti di lista porti sempre e in evidenza il simbolo.

I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono assistere all'operazione di raccolta dei voti del seggio speciale (art.9, 4° comma, legge n.136/76), o dall'Ufficio distaccato di sezione (art.53, 1° comma del T.U. 361/57) o dallo stesso seggio incaricato alla raccolta del voto a domicilio (art.1 del D.L. n.1/06, convertito dalla legge n. 22/06 e dalla legge n.46/09).

Nei provvedimenti del 12/2/2004 e del 7/9/2005 adottati dal Garante della tutela della privacy, sono stati recepiti, in materia di propaganda elettorale, i principi del D.L.196/2003e successive modificazioni per la protezione dei dati personali, nel rispetto del diritto di riservatezza e di libertà del principio costituzionale sulla libertà e per la segretezza del voto. In tale contesto è quindi illegittima la compilazione, da parte dei rappresentanti di lista o di chiunque, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni. **Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.**

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente, prima delle operazioni di voto, provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.

Autenticazioni delle schede elettorali

Prima di procedere a tale operazione il presidente in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco, effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

- prende nota degli elettori residenti o temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che, ammessi a votare in un seggio elettorale istituito nel territorio di tali Stati, hanno comunicato l'intenzione di tornare in Italia a votare. Di fatto, tale annotazione "controbilancia" quella già apposta dal comune ("VOTA ALL'ESTERO"), ripristinando la condizione di elettore della sezione;

(Cfr. art. 38, comma 2, ultimo periodo, legge n. 18/1979)

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati; (Cfr. art. 51, terzo comma, lett. a, T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi; (Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco; (Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;

- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;

- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio. (Cfr. art. 1, comma 5, D.L. n. 1/2006.

firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devo-

no essere completate nel pomeriggio del sabato.

Qualora, contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nella sezione si svolgano anche elezioni suppletive della Camera o del Senato, regionali o comunali, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni. Il presidente avverte che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957).

Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base

del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione. Per calcolare correttamente il numero degli elettori della sezione:

- occorre detrarre il numero degli elettori che nella lista sezionale hanno l'annotazione ("VOTA ALL'ESTERO"), in fine (residenti o che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati dell'Unione europea);
- occorre invece aggiungere il numero degli elettori residenti o che si trovano temporaneamente per motivi di lavoro o di studio in altri Stati membri dell'Unione europea che hanno comunicato al sindaco del comune di iscrizione elettorale l'intenzione di tornare in Italia ad esprimere il voto.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione;
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede di voto per l'elezione del Parlamento europeo e le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, procedendo successivamente in modo analogo se presso il seggio vi sono altre concomitanti elezioni.

Il presidente vigila che le operazioni di autenticazione delle schede procedano con regolarità e speditezza. Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, siano esatte le indicazioni della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo e delle regioni che ne fanno parte;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate. (Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957).

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni fin qui descritte, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30 della 361/57 (riferito agli elettori iscritti nella sezione elettorale).

Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle

firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole che vengono sigillate e sulle quali viene apposta la firma dei componenti del seggio compresi i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Tutte il resto del materiale viene sigillato nelle buste ed anche su questi plichi viene apposta la firma dei componenti del seggio e del rappresentante di e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7.00 della domenica "giorno delle votazioni".

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, siano presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Anche prima delle ore 7,00 della domenica si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto.

Gli elettori sono chiamati al voto la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
- per attestazione di uno dei membri del seggio.
- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

In mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità di cui vengono annotati gli estremi del documento accanto alla firma dell'elettore sprovvisto.

È da considerarsi «noto all'Ufficio» l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE (carta d'identità elettronica) - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
- Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di

bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.

● Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

● Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata (al massimo due schede possono essere sostituite).

La recente giurisprudenza inserisce la sostituzione della scheda anche nel caso in cui l'elettore ne faccia richiesta a causa di errore nell'espressione del voto, inserendo quella sostituita tra le "schede deteriorate".

Elettori con disabilità fisicamente impediti al voto

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali solo "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità" (art.55, 2° comma del T.U 361/57 come modificato dall'art.1, 1° comma della legge n.17/2003). E' comunque sempre richiesto un certificato medico attestante l'invalidità rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. E' obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Se la sede della sezione alla quale è iscritto un elettore non deambulante non è accessibile mediante sedia a ruote, questi può esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune con sede esente da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di vota-

re in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazione.

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale al momento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di apertura della votazione, dal presidente, da uno degli scrutatori del seggio ordinario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Seggio speciale

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell'Ufficio elettorale competente per essere immesse immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

Seggio ospedaliero

E' un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

A modifica dell'art.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni per il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nel cui territorio è compresa la dimora dell'elettore (L.22/2006 e L.46/2009).

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. E' valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

E' importante esprimere sempre il voto di lista, tracciando una croce sul contrassegno del "PARTITO DEMOCRATICO".

Si possono esprimere fino a tre preferenze, scrivendo a fianco del contrassegno il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Si ricorda che l'espressione di due o tre preferenze deve irrispettare le quote di genere (il non rispetto porta all'esclusione della o delle preferenze oltre la prima) LEGGE 22 aprile 2014, n. 65. È vietato indicare la preferenza con un numero.

Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slove-

na del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali;

(Cfr. artt. 12, decimo comma, e 14, secondo comma, legge n. 18/1979)

Elezioni Europee

Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze.

Le schede saranno distinte nel colore, per ognuna delle cinque circoscrizioni italiane, che verrà deciso dal Ministero dell'Interno.

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Gli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea possono votare per l'elezione dei rappresentanti del Paese dove risiedono, o per l'elezione dei rappresentanti italiani. Anche chi si trova in un Paese UE per motivi di studio o di lavoro può votare per i rappresentanti italiani, presentando all'Ufficio consolare di riferimento, entro l'ottantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, apposita domanda al proprio Comune italiano di residenza.

Il voto dei cittadini dell'Ue residenti in Italia

I cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, possono votare nel nostro Paese in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pur non avendo la cittadinanza italiana presentando regolare domanda presso il proprio Consolato ed il Comune di residenza in Italia entro il novantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 23,00 di domenica.

Le operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro 12 ore dall'inizio delle operazioni di scrutinio.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con altre elezioni, vengono scrutinate nell'ordine, prima le schede relative alle elezioni europee e a seguire eventuali altre elezioni che avranno inizio dalle ore 14,00 di lunedì con termine a seconda del numero di elezioni ore 24,00 dello stesso lunedì o ore 10 del martedì.

Le disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed eventuali altre elezioni sono definiti attraverso apposito Decreto Legge come, per altro già avvenuto in precedenti elezioni.

Come si svolge lo scrutinio

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede consegnate agli elettori corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che non si è presentato ai seggi. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È importante che l'apertura dell'urna non avvenga prima che siano stati sigillati i plichi contenenti le schede vidimate e non utilizzate e che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase: eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio "votando" schede non utilizzate. Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere immediatamente timbrata sul retro e vidimata dal presidente e due scrutatori, come anche quelle nulle. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, nel

caso di elezioni europee o qualsiasi altra tipologia di elezione dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Criteri generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Tratti di matita strani, segni particolari o le preferenze per i candidati espresse con numeri (salvo indicazione della lista votata), sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

Quindi, ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

E' bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, recita:

- In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di

lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell'art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361,come sostituito dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;

- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;

- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione (sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.


Per i candidati

I candidati hanno la possibilità di utilizzare un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle Elezioni. Non sono previsti, né dalla legge né dal contratto di lavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidati in elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando il diritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.


Nelle pagine successive troverete esemplificazioni di voto che fanno riferimento articoli 58 e 59 bis, 69 e 70 del DPR 361/57 per quanto compatibili e Art. 14 della Legge 18/97. Applicazione trovano anche agli Artt. 60 - 60-bis - 61 i cui riferimenti si trovano alle note della pagina 122 della pubblicazione n. 4 del Ministero dell'Interno. Si ricorda che questi articoli sono stati soppressi, ma che sono attuabili potendosi ricavare principi tuttora applicabili.

Successivamente alle esemplificazioni di voto sono state riportate le casistiche, sentenze e nullità di voto tratte sempre dalla pubblicazione succitata.


ELEZIONI EUROPEE

	Tizio
	Lara
	Caio


Si vota così: vanno attribuiti sia il voto di lista che le preferenze

	Tizio
	Caio
	Lara



La volontà dell'elettore è chiara, vanno attribuiti sia il voto di lista che le preferenze


È stato posto il segno solo sul simbolo quindi il voto viene attribuito solo alla lista


	_____	3
	_____	1
	_____	5

Valido il voto alla lista. Non validi i voti di preferenza ai candidati, in quanto non è consentito esprimerli con numeri.


	_____	Tizio
	_____	Lara
	_____	

Tizio e Lara sono candidati della lista PD. Validi il voto alla lista e le due preferenze


	_____

	_____


Il voto è assegnato alla lista PD sulla quale insiste la parte prevalente del segno. (vedi pag. 32 del presente opuscolo) (art. 69 T.U. n. 361/1957)

	_____	LEADER


Un segno sul simbolo prescelto ed è stato scritto il nome del Leader del Partito o Movimento. Il voto è assegnato alla lista prescelta in quanto l'indicazione del Leader risulta un rafforzativo e non un segno di riconoscimento. (vedi pag. 37 del presente opuscolo)

	<hr/> <hr/> <hr/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<p style="text-align: center;">Tizio</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Lara</p> <hr/> <hr/>


Lista votata quella del PD. Tizio e Lara sono candidati del PD. Valido il voto alla lista e valide le due preferenze. (vedi pag. 31 del presente opuscolo)

	<p style="text-align: center;">Tizio</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Caio</p> <hr/> <hr/>
---	--



Va attribuito il voto di lista ; valida la preferenza a Tizio. **Nulla a Caio in quanto non rispettano le quote di genere per preferenze oltre la prima.**

	<p style="text-align: center;">Tizio</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Caio</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sempronio</p> <hr/>
---	---


Attribuito il voto alla lista; valido il voto di preferenza a Tizio. **Nulli i voti a Caio e Sempronio in quanto non rispettano le quote di genere per preferenze oltre la prima.**


	<p style="text-align: center;">COGNOME NON PRESENTE IN LISTA</p> <hr/> <hr/> <hr/>
---	---

L'elettore non ha espresso chiara preferenza di lista e ha sbagliato l'indicazione della preferenza: **la scheda è nulla**


	_____	Tizio
	_____	Lara
	_____	

Tizio e Lara non sono candidati della lista PD. **LA SCHEDA E' NULLA (art. 70 T.U. n. 361/1957)**


	_____	

	_____	

Non deve essere tracciato alcun segno che può essere considerato di riconoscibilità del voto **LA SCHEDA E' NULLA (art. 70 T.U. n. 361/1957).**

	_____	COGNOME
	_____	NON PRESENTE IN NESSUNA LISTA

LA SCHEDA E' NULLA SECONDO LA GIURESPUDENZA PREVALENTE, IN QUANTO LA PREFERENZA ESPRESSA PER CANDIDATO NON PRESENTE IN NESSUNA LISTA COSTITUISCE SEGNO DI RICONOSCIMENTO (pag. 37 del presente opuscolo)

	_____	3
	_____	1
	_____	5

Scheda nulla. Non è stata espressa preferenza per la lista e le preferenze ai candidati sono state espresse con numeri

CASISTICHE, SENTENZE E NULLITÀ VOTO

Riferimenti alle pagine dalla 85 alla 93, della pubblicazione n. 4 del Ministero dell'interno

Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto (da pag. 85)

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.

Pertanto, non devono invalidare il voto: **(10)**

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;

le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti o erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;

- **l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.**

10 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997;

n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più rettangoli contenenti i contrasegni di lista. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista nel cui rettangolo insiste la parte prevalente del segno stesso. (Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957). (da pag. 86)

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione. **(11)**

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

11-Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di validità o riconoscibilità del voto.

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988);
- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda, tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco, cioè segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 5609 del 18-10-2000; n. 1897 del 2-4-2001; n. 6052 del 3-12-2001; n. 374 del 4-2-2004);
- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001).

Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nella espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);

- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sinda-

co (Sez. V, n. 5187 del (28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005);
- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);
- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).

Inoltre (da pag. 87):

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio

corrispondente ad un contrassegno non votato (Sez. V, n. 615 del 29-8-1972);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abbaso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);

- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio

2014, n. 665);

- è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta ictu oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).

Invece, costituiscono segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge (da pag 88);

ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);

- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);

- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che

non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005);

- poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-22004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Si riportano alcune altre massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, sempre riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di univocità e di attribuzione del voto di lista e/o di preferenza o di annullamento del voto stesso.

Il voto è stato ritenuto valido, in tutto o in parte, nelle seguenti fattispecie:(da pag. 89)

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);

- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza

dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco – è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15 marzo 2001);

•

scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12 aprile 2001; Sez. V, n. 6685 del 14 novembre 2006);

Il voto è stato dichiarato nullo nelle seguenti altre fattispecie: (pag. 90)

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22 aprile 1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19 giugno 1981);
- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere

annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);

- è nullo il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28 maggio 2004);

- scheda, senza crocese gno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21 novembre 2007).

Schede nulle e schede bianche (pag 92)

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli;
- 3) schede bianche.

1) **Schede nulle** – Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenta, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 15 legge n. 18/1979 e tabelle B e C allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su due o più contrassegni contigui o se ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso alcuna preferenza. (Cfr. art. 70 T.U. n. 361/1957.

2) Schede contenenti voti di preferenza nulli (pag.93)– I casi di nullità del voto di preferenza erano indicati dagli artt. 59, 60, 60-bis e 61 del T.U. per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957. Tali articoli sono stati sostituiti o abrogati, in quanto nel sistema di elezione della Camera non è più disciplinata l'espressione di voti di preferenza. Il citato articolo 60 è tuttavia riportato nell'appendice normativa, in nota, potendosi ricavare principi tuttora applicabili. L'elettore esprime il voto di preferenza scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti, fino a un massimo di tre. Se l'elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. L'espressione del

voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l'indicazione del numero d'ordine del candidato nella lista.

La validità del voto di preferenza deve essere ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore: deve essere ritenuto valido, ad esempio, anche se espresso con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato prescelto.

È utile ricordare, in tema di salvaguardia della validità del voto di preferenza, la disposizione, sebbene abrogata, dell'art. 60-bis del medesimo .U. n. 361/1957: “se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo”. Tale disposizione è pure riportata nell'appendice normativa, in nota.

ATTENZIONE: i casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) di cui al punto 1) determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa. Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista.

3) Schede bianche (pag. 93) – Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come “parte interna “ o “parte esterna” – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anch'esse firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.